



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO - 2° UFFICIO DIRIGENZIALE
TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E U. R. P.

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DELL'AGRICOLTURA

Approvato con deliberazione n. 24 del 15.02.2001 del Consiglio Provinciale

Per rendere più efficaci gli interventi in favore del comparto agricolo della Provincia di Messina, è costituita la Consulta Provinciale dell'Agricoltura.

Art. 1

La Consulta ha funzione di consulenza e di proposta per gli organi assembleari della Provincia Regionale.

Art. 2

La Consulta promuove analisi conoscitive ed interpretative della realtà agricola ed elabora proposte sui possibili modelli di sviluppo del settore agricolo, acquisisce e diffonde i dati, gli studi e le ricerche relative al comparto agricolo a supporto dell'attività programmatica dell'Ente ed a servizio degli operatori del settore, suggerisce forme associative (consorzi fra imprese ed enti locali) finalizzate alla valorizzazione dello sviluppo economico-sociale ed alla crescita dell'imprenditoria agricola, sollecita la contrattazione di comparto con particolare riferimento agli accordi interprofessionali, fermo restando le specifiche competenze che la legge attribuisce ai soggetti protagonisti, individua, programma ed incentiva le iniziative di formazione professionale.

Art. 3

La Consulta è composta dall'Assessore Provinciale all'Agricoltura che la presiede, dal Presidente della Commissione Consiliare competente, dal Capo dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o suo delegato, dal Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle foreste o suo delegato, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria (CIA – Coldiretti - Confagricoltura) e sindacali CGIL, CISL e UIL rappresentati dal CNEL, da un rappresentante designato dall'Università degli Studi di Messina scelto tra i professori con particolari competenze nel settore agricolo e zootecnico, dal Presidente dell'ordine professionale degli agronomi, dei colleghi dei periti agrari e degli agrotecnici e da un dirigente delle sezioni operative designato dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e foreste o suo delegato, Direttore Provinciale dell'ARAS o suo delegato.

Art. 4

La Consulta è convocata almeno una volta ogni due mesi dal Presidente il quale fa predisporre l'ordine del giorno e lo dirama ai componenti almeno tre giorni prima della seduta.

La Consulta, nella prima seduta, elegge il vice presidente che sostituisce il presidente a tutti gli effetti in caso di assenza o impedimento.

Art. 5

A ciascun componente della Consulta non sarà corrisposto alcun compenso.